PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI E DI IRREGOLARITÀ

ai sensi

dell'art. 9 Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

e

del D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva UE

CIAM S.p.A.

Sede Legale in

Viale dei Pini, 9 06081 Assisi (PG)

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)	
DATA:	05 Dicembre 2024
APPROVATO DA:	CdA
REFERENTE PROCEDURA:	avv. Silvia Mezzancella
REVISIONE:	N. 2 del 09 gennaio 2025

INDICE

Introduzione

1. Scopo e ambito di applicazione

1.1 Finalità della Procedura

1.2 Ambito di applicazione oggettivo

1.3 Ambito di applicazione soggettivo

2. Destinatari della Procedura

3. Riferimenti normativi e glossario

3.1 Normativa di riferimento

3.2 Abbreviazioni e termini

4. Descrizione del processo di Segnalazione

4.1 Canali di Segnalazione interni

4.2 Canale di Segnalazione esterna

4.3 Divulgazione pubblica

4.1 Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

5. Tutela legale

5.1 Misure di protezione

5.2 Misure di sostegno

5.3 Tutela della riservatezza del Segnalante, del Segnalato o di soggetti coinvolti

5.4 Responsabilità del Segnalante

6. Trattamento dei dati personali (*Privacy*)

7. Sanzioni

8. Formazione, Informazione e Conservazione

Introduzione

In data 23 ottobre 2019 è stata adottata la Direttiva UE n. 1937 in materia di *Whistleblowing* da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE che ha introdotto un vero e proprio diritto alla segnalazione e alla quale tutti gli stati membri devono conformarsi. L'obiettivo della Direttiva UE è quello di disciplinare la protezione dei c.d. "*whistleblowers*" (o informatori) all'interno dell'UE, introducendo delle norme minime di tutela, senza differenziazione tra settore privato o pubblico.

L'Italia ha recepito la suddetta Direttiva UE con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito "D. Lgs. 24/2023"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023. Facendo ciò, sono stati inseriti tutti gli argomenti inerenti alla disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele previste per i segnalanti all'interno di un unico testo normativo, cercando di rafforzare la tutela del *whistleblower* che si traduce in maggior libertà di espressione (in ambito sia pubblico che privato), sempre nei limiti e con le modalità previste dal Decreto, in un'ottica di prevenzione dei reati.

1. Scopo e ambito di applicazione

1.1 Finalità della Procedura

In ottica di *compliance* al D. Lgs. 24/2023, CIAM S.p.A. (di seguito "CIAM") si è dotata della presente Procedura di "*Whistleblowing*" (di seguito "Procedura"), al fine di agevolare la corretta attuazione del diritto comunitario (certezza del diritto) e, quindi, assicurare il «benessere» della Società. Obiettivo è la «trasparenza» dell'azione privata, che costituisce la strada per un'azienda realmente virtuosa. Inoltre, CIAM gestisce le segnalazioni per evitare di incorrere in effetti pregiudizievoli connesse alle violazioni.

La presente Procedura è finalizzata a dare attuazione al D. Lgs. 24/2023, che prevede in sintesi:

- tutela di specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni;
- l'istituzione di canali di segnalazione interni all'ente per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- la possibilità di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), al ricorrere delle condizioni previste all'art. 6, c. 1, del D. Lgs. 24/2023 (oltre alla facoltà di denuncia all'Autorità giudiziaria e contabile);

- la possibilità di effettuare Divulgazioni pubbliche al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, c. 1, del D. Lgs. 24/2023, tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (oltre alla facoltà di denuncia all'Autorità giudiziaria e contabile);
- provvedimenti disciplinari, tra cui sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del D. Lgs. 24/2023.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, il quale, in merito alle segnalazioni interne, alle sanzioni applicabili e al divieto di ritorsione, fa rimando al suddetto Decreto.

La Procedura è altresì conforme alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali.

1.2 Ambito di applicazione oggettivo

I Segnalanti sono tenuti a comunicare le violazioni ben circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi (adeguatamente dettagliati) e concordanti, e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio o calunnioso.

Le Segnalazioni possono anche essere anonime, ovvero non riportare l'identità del Segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire. Esse verranno esaminate, purché conformi ai predetti requisiti.

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del D. Lgs. 24/2023 devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di CIAM, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 o che non rientrano negli illeciti di seguito indicati;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali (da intendersi con riferimento alla normativa privacy) e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (richiamati nel D. Lgs. 24/2023);
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (richiamati nel D. Lgs. 24/2023);

- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale;
- qualsiasi altro atto o comportamento che vanifica l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE;
- violazioni delle policies, linee guida e procedure adottate dalla Società.

I Destinatari che rilevino o vengano a conoscenza di comportamenti di cui sopra, nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa, posti in essere da soggetti che hanno rapporti con CIAM, sono tenuti ad attivare la presente Procedura segnalando i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai principi della Società.

CIAM in questa sede vuole facilitare il Segnalante ad identificare quelli che sono considerati fatti che possono essere oggetto di Segnalazione; a tal fine, viene di seguito fornito un elenco (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) delle violazioni e dei comportamenti ritenuti rilevanti:

- tutti i fatti, atti e comportamenti elencati nel presente capitolo;
- reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001;
- promessa o dazione di una somma di danaro, o di altra utilità, ad un pubblico ufficiale o soggetto incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio;
- comportamenti volti ad ostacolare le attività della PA, ad esempio omettendo la consegna di documenti o la dichiarazione di informazioni false o fuorvianti;
- promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti, nonché accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio da fornitori/altri soggetti, in scambio di favori o comportamenti infedeli;
- accordi illeciti con fornitori, consulenti, clienti, concorrenti;
- falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- irregolarità negli adempimenti contabili-amministrativi o fiscali, o nella formazione del bilancio di esercizio della Società;
- falsificazione di note spese come, ad esempio, rimborsi per false trasferte;
- furti di denaro, valori, forniture o altri beni appartenenti alla Società o a clienti;
- rivelazione non autorizzata di informazioni confidenziali;
- frodi informatiche;
- comportamenti discriminatori, volti ad ostacolare la parità tra donne e uomini;

- tutti gli altri atti, fatti e comportamenti previsti dalla normativa di riferimento.

È assolutamente vietato utilizzare la presente Procedura per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale del Segnalato a cui sono riferiti i fatti oggetto di Segnalazione o per diffondere con dolo accuse infondate sullo stesso.

In particolare, è vietato l'invio di Segnalazioni che:

- fanno uso di un linguaggio ingiurioso;
- hanno finalità discriminatorie, in quanto hanno ad oggetto gli orientamenti sessuali, religiosi, politici, origine etnica/razziale del Segnalato;
- hanno finalità calunniose o aventi come unico scopo quello di danneggiare il Segnalato.

Inoltre, le Segnalazioni che saranno prese in considerazione sono soltanto quelle circostanziate e fondate e che riguardano fatti riscontrati direttamente/indirettamente dal Segnalante, non basati su supposizioni o voci correnti (esclusi i "fondati sospetti", per la cui nozione si rimanda all'interpretazione delle Linee Guida) e pertinenti al campo di applicazione della presente Procedura. Non saranno prese in considerazione Segnalazioni riguardanti contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono quindi ritenute Segnalazioni non rilevanti quelle che:

- riguardano Segnalati o società che non fanno parte del campo di applicazione definito in questa sede;
- riguardano fatti, azioni o comportamenti che non sono oggetto di Segnalazione ai sensi della presente Procedura;
- si riferiscono esclusivamente ad aspetti della vita privata del Segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività svolta all'interno della Società o nei rapporti con la stessa;
- hanno ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del Segnalante;
- risultano incomplete e/o non circostanziate, non fondate e verificabili;
- non sono previste dalla normativa di riferimento.

1.3 Ambito di applicazione soggettivo

La presente Procedura *Whistleblowing* si applica a CIAM e ai soggetti interessati in qualità di potenziali soggetti Segnalanti e Segnalati, come di seguito definiti, nonché alle figure e funzioni aziendali identificate da CIAM e coinvolte nella gestione della Segnalazione.

2 Destinatari della Procedura

I destinatari della presente procedura sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali di CIAM;
- i dipendenti di CIAM;
- i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione con la Società ("Terzi");
- qualsiasi soggetto che assiste i soggetti di cui sopra nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

La segnalazione può avvenire:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

3 Riferimenti normativi e glossario

3.1 Normativa di riferimento

- D. Lgs. 24/2023, "*Attuazione della Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*";
- Direttiva (UE) 1937/2019, riguardante "*La protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell'Unione*";
- Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla "*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- D. Lgs. 231/01, recante "*La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica*";
- Linee Guida *Whistleblowing* ANAC, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- Linee Guida *Whistleblowing*, emanate da Confindustria ed aggiornate ad ottobre 2023;
- Policy e Procedure aziendali (se adottate dalla società);

3.1 Abbreviazioni e termini

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
Canali di segnalazione	canali per l'effettuazione della Segnalazione, messi a disposizione del Segnalante, rispettivamente, da parte delle Società, in caso di Segnalazione Interna, o dall'ANAC, in caso di Segnalazione Esterna; tali Canali di Segnalazione Interna a loro volta si definiscono Interni o Esterni a seconda che vengano gestiti direttamente dalle Società o rispettivamente di terzi soggetti dalle stesse autorizzati
Codice Privacy	il D. Lgs. 30 giugno 2003, 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
D. Lgs. 231/01	il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
D. Lgs. 24/2023	il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, detto anche "*Decreto Whistleblowing*"
Destinatario	indica il soggetto terzo gestore delle Segnalazioni come sopra individuato
Direttiva UE	la Direttiva UE n. 1937 del 2019
Divulgazione Pubblica	rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. radio, televisione, blog, internet, campagne e-mail automatizzate)
GDPR	il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
GDS	Gestore della Segnalazione

"Procedura" o "Procedura *Whistleblowing*"	la presente Procedura approvata dal CdA e sottoposta alla firma in data 05.12.2024
Ritorsione	qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
Sanzioni Amministrative	sanzioni amministrative pecuniarie applicabili da parte dell'ANAC a fronte delle fattispecie di non conformità ivi previste
Sanzioni Disciplinari	sanzioni disciplinari applicabili da parte delle Società in caso di inottemperanza alle previsioni di cui alla presente procedura
Segnalante/i	colui/coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
Segnalato	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata
Segnalazione Esterna	comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni da parte del Segnalante presentata tramite il Canale di Segnalazione attivato dall'ANAC
Segnalazione Interna	comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i Canali di Segnalazione messi a disposizione dalle Società

Segnalazione Anonima	le segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante
Tutele	l'insieme delle Misure di protezione e Misure di sostegno previste dal Decreto Whistleblowing
Violazioni	comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in illeciti, atti, comportamenti od omissioni tipizzati dall'art. 2 del D. Lgs. 24/2023

4 Descrizione del processo di Segnalazione

Si premette che le Segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti che sono:

- Canali interni scritti:
 - Piattaforma Informatica;
 - Posta Ordinaria.
- Canali interni orali:
 - Incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni (su appuntamento).
- Canale esterno gestito dall'ANAC;
- Divulgazione pubblica;
- Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Tuttavia, la scelta del canale di Segnalazione non è più rimessa alla discrezione del Segnalante, in quanto deve essere utilizzato in via prioritaria il canale interno. Solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, c.1, D. Lgs. 24/2023 è possibile effettuare una Segnalazione Esterna.

4.1 Canali di Segnalazione interni

Con riferimento ai canali interni, CIAM ha implementato, in *compliance* con il D. Lgs. 24/2023, un canale di Segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma *Whistleblowing*, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce (anche tramite strumenti di crittografia) la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La suddetta piattaforma consente l'invio di segnalazioni tramite l'utilizzo di qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) ed è accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite il sito web di CIAM utilizzando il seguente link:

https://whistleblowing.ciamgroup.it/#/

La Segnalazione viene effettuata tramite la compilazione di un questionario standard; la Segnalazione sarà inviata al Gestore delle Segnalazioni e il Segnalante riceverà un codice di n. 16 cifre che dovrà conservare per poter effettuare i successivi accessi al fine di verificare lo stato della Segnalazione e dialogare con il Gestore delle Segnalazioni.

CIAM garantisce, come canale scritto alternativo, l'utilizzo della posta ordinaria attraverso il meccanismo delle "tre buste":

- All'interno di una prima busta possono essere inserite, a seconda che il Segnalante voglia effettuare una Segnalazione nominativa o meno, i dati identificativi del Segnalante stesso con copia della sua carta d'identità;
- All'interno di una seconda busta deve essere inserito il contenuto della Segnalazione;
- Le due buste di cui sopra dovranno poi essere inserite all'interno di una terza busta con la dicitura "*Riservato al Gestore della Segnalazione*" e spedita a mezzo raccomandata AR a:

 avv. Silvia Mezzancella presso CIAM s.p.a., viale dei Pini n. 9, 06081 Assisi (PG)

Le segnalazioni possono quindi avvenire anche in forma anonima; tuttavia, CIAM invita la presentazione di segnalazioni nominative (e che quindi contengono gli elementi elencati precedentemente), al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste dal Decreto.

Il segnalante può usufruire dei *form standard* di lettere di segnalazione, scaricabili dal sito internet aziendale delle buste paga GruWeb.

CIAM consente, infine, anche l'utilizzo di canali "orali", quali:

- registrazione vocale su una messaggeria/casella vocale/file audio allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo del GDS silvia.mezzancella@pcsgroup.solutions;
- (su richiesta della persona Segnalante) incontro personale/diretto con il Gestore della Segnalazione (GDS), anche da remoto. La richiesta dovrà essere fatta inviando una mail all'indirizzo del GDS silvia.mezzancella@pcsgroup.solutions. Il GDS assicura in tal caso, subordinatamente al consenso del Segnalante, che l'incontro si svolga entro un termine ragionevole dalla data della richiesta suddetta e che venga conservata la documentazione completa e accurata di tale incontro su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni sulla violazione.

Al Segnalante viene richiesto di fornire, all'interno della Segnalazione, almeno le seguenti informazioni:

- generalità del Segnalante, salvo questi voglia procedere con una segnalazione anonima dichiarandolo esplicitamente prima di esporre fatti e circostanze. Qualora il segnalante non dichiari di voler mantenere l'anonimato, la segnalazione si presumerà nominativa;
- ufficio a cui appartiene il Segnalante e la funzione/mansione svolta;
- generalità del Segnalato o elementi utili ad identificarlo, se a conoscenza del Segnalante;
- descrizione dettagliata dei fatti oggetto della Segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti, se a conoscenza del Segnalante;
- indicazione di eventuali altri soggetti/testimoni che possono fornire evidenza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- indicazione di eventuali documentazioni a supporto della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire una utile evidenza dei fatti segnalati.

La Società ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni un soggetto esterno, dotato di autonomia e indipendenza e di specifiche competenze al riguardo (il GDS), al quale viene affidata la gestione delle stesse. Il GDS è individuato quale soggetto autorizzato e debitamente istruito in merito al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 29 e 32 par. 4 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. n. 196/2003. Il GDS ha la piena responsabilità di garantire che le Segnalazioni siano mantenute strettamente confidenziali.

Qualora il GDS sia un Segnalato, il Segnalante potrà decidere di indirizzare la Segnalazione soltanto all'organo amministrativo, escludendo il Segnalato. Il Destinatario alternativo è tenuto al rispetto dei medesimi obblighi attribuiti allo stesso dalla presente Procedura, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 24/2023.

Il GDS (in virtù delle violazioni segnalate), ricevuta la Segnalazione, assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti oggetto della comunicazione nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale. Lo stesso, nell'analisi della segnalazione, ne mantiene riservato il contenuto durante l'intera fase di gestione della stessa ed effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

A seguito della ricezione della segnalazione, il GDS provvede:

- entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, a rilasciare, ove possibile, un avviso di ricevimento al segnalante (all'indirizzo postale, di posta elettronica o altro indirizzo elettronico indicato dal Segnalante); l'avviso di ricevimento può essere omesso se il Segnalante si dichiara contrario, o il GDS abbia motivo di ritenere che tale avviso scritto comprometterebbe la riservatezza.

- ove possibile e necessario, a mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e, ove necessario, a richiedere integrazioni;
- all'istruzione della Segnalazione;
- a fornire un riscontro alla Segnalazione, entro tre mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza dell'avviso di ricevimento, entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'invio dell'avviso di ricevimento.

Il GDS procede ad un'attività di "screening" preliminare al fine di valutare che la stessa rientri nel campo di applicazione della presente *policy* e che siano stati forniti tutti quei dati ed informazioni utili a tale scopo. Il Segnalante potrà essere contattato dal GDS, secondo le modalità esposte in precedenza, per la richiesta di ulteriori informazioni, qualora risultassero necessarie. Le Segnalazioni non pertinenti (incluse quelle relative a qualsiasi aspetto dei servizi di CIAM) non saranno esaminate e saranno pertanto archiviate.

In particolare, il GDS provvede ad accertare, attraverso questa valutazione preliminare:

- la presenza di informazioni minime obbligatorie che rendono la Segnalazione ammissibile;
- la tipologia di violazione segnalata (se si tratta di una violazione del MOG 231/Codice Etico, violazione della normativa *privacy*, ecc…);
- la presenza di informazioni palesemente false o inaffidabili (in questo caso di deve avvertire il Segnalante che tali informazioni possono essere perseguite in tribunale o come illecito amministrativo);
- se la Segnalazione rientri nella sua competenza o se si è in conflitto di interessi (in questo caso è necessario astenersi dal trattare la Segnalazione e devolvere la gestione della stessa all'organo amministrativo aziendale);
- prende in carico la gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione interna deve avvenire nel rispetto della presente Procedura.

Una volta valutata l'ammissibilità della Segnalazione, il Gestore procede con l'istruttoria sui fatti oggetto di Segnalazione, svolgendo le seguenti attività:

- verificare se sono adottate delle cautele/Procedure/protocolli dalla Società a presidio della violazione oggetto della Segnalazione;
- richiedere, ove ritenuto opportuno, e ricevere ulteriori informazioni, chiarimenti e/o l'esibizione di atti e documenti al Segnalante (se non anonimo) o ad altri soggetti terzi (responsabili di funzione, altro soggetto interno o esterno), in possesso di informazioni utili per l'istruttoria, in particolare, ragionevolmente concernenti i processi a rischio di violazione.

- con immediata tempestività, inoltre, i Gestori della Segnalazione ricevono da parte dei Responsabili delle rispettive aree funzionali aziendali le informazioni di cui essi vengano a conoscenza che riguardano:
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria e/o da qualsiasi altra Autorità competente, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per le violazioni;
 - le richieste di Tutela legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori della Società in caso di avvio di procedimenti giudiziari per le violazioni;
 - i rapporti preparati dai Responsabili di funzione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto alle violazioni segnalate;
 - le richieste inoltrate dalle persone Segnalate in funzione della difesa dei propri diritti violati tramite la Segnalazione effettuata.

Il personale e ogni altro referente interno di CIAM è tenuto a collaborare con il GDS con la massima diligenza e buona fede a tale attività.

Tutte le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate dal GDS per comprendere il contenuto della Segnalazione e per stabilire se vi sia stata effettivamente una violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del D. Lgs. 24/2023, nonché per identificare provvedimenti sanzionatori, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che si possa ripetere in futuro una situazione simile. All'esito dell'istruttoria, il GDS fornisce un riscontro dando conto delle misure previste, adottate o da adottare per dare seguito alla Segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

In particolare, si possono presentare diverse situazioni, riepilogate di seguito:

- nel caso in cui, a seguito degli accertamenti, si evidenzi la fondatezza dei fatti segnalati, il GDS procede a:
 - instaurare un procedimento sanzionatorio nei confronti del Segnalato, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva eventualmente applicabile;
 - avviare un procedimento amministrativo, civile o penale contro il Segnalato e/o altri soggetti collegati, nel caso in cui ritenga che ne esistano i presupposti; in questa situazione il GDS provvede ad avviare in autonomia tale azione oppure informa un soggetto interno competente per avviare tale procedimento (tenendo conto del sistema delle deleghe in vigore e salvo questi non sia in conflitto di interessi; in quest'ultimo caso si informa un altro soggetto apicale non in conflitto di interessi);

- ove presente, concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni – riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte di soci) – eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
- concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla violazione e all'organo amministrativo, misure/azioni migliorative necessarie per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della loro attuazione nel caso in cui l'istruttoria evidenzi l'assenza di specifiche Procedure volte a prevenire i rischi di violazioni e/o la mancata adeguata diffusione interna e/o esterna delle stesse;
- dare notizia dell'esito finale al Segnalato (salvo questo ostacoli indagini o procedimenti giudiziari per la tutela dei diritti della Società), al Responsabile di funzione cui appartiene il Segnalante (se la violazione interessa la sua area di competenza), al Responsabile HR e all'organo amministrativo. In caso di Segnalante esterno si deve dare adeguata comunicazione al Legale Rappresentante dell'Ente al quale appartiene il Segnalante, nonché al Responsabile di funzione di CIAM che intrattiene rapporti con tale Ente terzo.

– nel caso in cui nella fase istruttoria si evidenzi l'assenza di concreti elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, contenuto generico tale da non comprendere i fatti, mancanza di elementi essenziali della Segnalazione e/o documentazione a supporto inappropriata o incoerente, il Gestore della Segnalazione procede alla dichiarazione di inammissibilità e alla successiva archiviazione della Segnalazione.
– nel caso in cui si evidenzi la presenza di elementi che facciano emergere la mala fede, dolo o colpa grave del Segnalante si deve dare notizia scritta al Segnalato e al Responsabile di funzione del Segnalante (compreso il Responsabile HR) al fine di valutare provvedimenti sanzionatori idonei nei confronti del Segnalante e procedere anche qui all'archiviazione della Segnalazione.

Il GDS comunica l'esito della Segnalazione entro il summenzionato termine di 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

4.2 Canale di Segnalazione esterna

È prevista la possibilità per il Segnalante di effettuare una Segnalazione esterna nei confronti dell'ANAC, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

– non è presente un canale di Segnalazione interno alla società o, se è presente, non risulta attivo o conforme alla legge;
– la Segnalazione interna presentata non ha avuto seguito;

- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, nel caso di una Segnalazione interna, non ci sarebbe un efficace seguito o la stessa Segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4.3 Divulgazione pubblica

Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, vale a dire può rendere pubblica l'informazione sulle violazioni acquisite tramite la stampa o mezzi elettronici o tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone, esclusivamente se questa ha effettuato precedentemente una Segnalazione interna ed esterna e se ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere un seguito efficace in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

4.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

Il Segnalante ha anche la facoltà di effettuare una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e, comunque, avrà diritto a tutte le cautele previste dal D. Lgs. 24/2023 e richiamate all'interno della presente Procedura.

5 Tutela legale

Il sistema di tutela contemplato dal D. Lgs. 24/2023 e attuato nella presente Procedura prevede: i) misure di protezione; ii) misure di sostegno; iii) tutela della riservatezza; iv) limitazioni della responsabilità.

I soggetti c.d. "tutelati" sono:

- il Segnalante (anche se anonimo);
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante (o di colui che ha sporto una denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica, approfondita successivamente) e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante (o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica), che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con tale persona un rapporto abituale e corrente;
- gli Enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle suddette persone.

5.1 Misure di protezione

Premettendo che le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, pena la responsabilità penale del Segnalante qualora la stessa integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i

casi di non punibilità, CIAM assicura le seguenti misure di protezione, previste dal D. Lgs. 24/2023, nei confronti del Segnalante (anche se anonimo, che successivamente ha subito atti riconducibili alle fattispecie di seguito riportate) e dei soggetti sopra menzionati:

- divieto di ritorsione: a fronte di una Segnalazione è sempre garantita la protezione da condotte ritorsive o discriminatorie, vietando, e sanzionando di conseguenza, i suddetti atti, che siano essi diretti o indiretti, nei confronti dei soggetti tutelati per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione effettuata.
 CIAM garantisce quindi il divieto e la rimozione degli effetti di qualsiasi forma di ritorsione contro i soggetti tutelati (art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023).
- protezione dalle ritorsioni, che prevede la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- sanzioni (di seguito riportate).

5.2 Misure di sostegno

Il Segnalante e gli altri soggetti tutelati possono richiedere in qualsiasi momento (anche prima dell'effettiva comunicazione della Segnalazione) delle misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza, consulenza sul processo di Segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni a titolo gratuito da parte di Enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di Segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e del Segnalato.

5.3 Tutela della riservatezza del Segnalante, del Segnalato o di altri soggetti coinvolti

In caso di Segnalazione, è compito del GDS garantire la riservatezza del Segnalante sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. L'obbligo di riservatezza è esteso non solo al nominativo del Segnalante, ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento, ivi inclusa la documentazione allegata, da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente tali identità. La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

La tutela della riservatezza riservata al Segnalante, di cui sopra, va garantita anche al Segnalato e/o altre persone comunque coinvolte.

5.4 Responsabilità del Segnalante

La presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c. (in tal caso si irroga una sanzione). Sono altresì fonte di responsabilità eventuali forme di abuso della presente Procedura, quali segnalazioni manifestatamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione.

Tuttavia, viene riconosciuta un'ulteriore tutela che prevede la limitazione della responsabilità del Segnalante. Questo, infatti non è penalmente perseguibile, ed è altresì esclusa ogni ulteriore responsabilità civile o amministrativa, per la rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni coperte da obblighi di segreto (d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, commerciale o industriale), relative alla tutela del diritto d'autore, relative alla protezione dei dati personali (*privacy*), che offendono la reputazione del Segnalato a condizione che, tuttavia, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione/diffusione delle suddette informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la Segnalazione, la Divulgazione Pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria.

6 Trattamento dei dati personali (*Privacy*)

I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e/o di altri soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni legali e in ogni caso rispettando quanto previsto dal GDPR, dal D. Lgs. 196/2003 (cd. "*Codice Privacy*") e dal D. Lgs. 51/2018. Il trattamento avviene con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono prontamente cancellati. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni sono effettuati dal GDS, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quella competente e autorizzata a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni (GDS) senza il suo consenso espresso.

7 Sanzioni

È soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie, che vanno da 10.000 a 50.000 euro, chiunque ponga in essere le seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;

- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Procedura e dal D. Lgs. 24/2023;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal D. Lgs. 24/2023;
- mancata adozione di una Procedura per la trasmissione e la gestione delle Segnalazioni o mancata conformità della stessa al D. Lgs. 24/2023;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Si irroga invece una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 2.500 euro quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile del Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

8 Formazione, Informazione e Conservazione

Il Responsabile della presente Procedura deve rendere facilmente accessibili e disponibili a tutti le informazioni sulla stessa (anche in fase di assunzione di un dipendente), in conformità a quanto previsto dalla normativa, attraverso una pluralità di mezzi, inclusi gli spazi di affissione sui luoghi di lavoro (ad esempio, bacheche), la consegna cartacea e la pubblicazione sul sito internet di CIAM.

La Società, inoltre, intraprende iniziative formazione del personale in materia *Whistleblowing*, che saranno inserite nei piani di formazione del personale previsti da CIAM in materia di *compliance*.

La Segnalazione, e relativa documentazione, devono essere archiviate esclusivamente per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della documentazione dell'esito finale del processo di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Nel caso di Segnalazione orale (es. mediante incontro diretto) deve essere garantita la conservazione della stessa mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, su consenso del Segnalante o mediante verbale redatto dal GDS, il quale dovrà essere confermato dal Segnalante mediante la propria sottoscrizione.